



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. N. 50 / GAB / 2020

Venezia, 29 marzo 2020

Ai Sigg.ri Comandante
delle Polizie Locali
dei Comuni della Città Metropolitana
di **VENEZIA**

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019, applicabili sull'intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.

Di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, si trasmette l'allegata nota del Ministero dell'Interno - Gabinetto prot. n. 15350/117(2)Uff. III-Prot. civ. in data odierna, con la quale vengono forniti dei chiarimenti sul divieto di assembramento e sugli spostamenti di persone fisiche.

D'ORDINE DEL PREFETTO
IL CAPO DI GABINETTO

(Bullama)



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ROMA

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'
CIVILI E PER L'IMMIGRAZIONE



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE
POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.

Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, per fornire taluni chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.

Al riguardo, occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell'esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.

In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l'attività motoria.

Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.

In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).

Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (*jogging*), tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.

Nel pregare le SS.LL. di voler estendere le suddette indicazioni alle Forze di polizia, quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l'attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure in argomento e la ragionevole verifica dei singoli casi, si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.

1
IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi